

OGGETTO: PRESCRIZIONI PER LE SPIAGGE LIBERE PER LA FASE 2 EMERGENZA COVID -19.

IL SINDACO

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs 267/2000 T.U. degli Enti Locali sul potere ordinatorio del Sindaco;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativamente al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'art. 3;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 recante ulteriori "misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare l'articolo 1 comma 14, il quale dispone che le attività economiche, produttive e sociali debbano svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli e linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rispetto dei principi o le linee guida adottati a livello nazionale solo in assenza di quelli regionali;

VISTE le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, recanti le misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio per le principali attività;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio che all'articolo 1 comma 1, dispone che le Regioni possano procedere alle riaperture delle attività indicate previo accertamento della compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei nostri territori, individuando protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 del DPCM 17 maggio 2020 "Criteri per protocolli di settore elaborati dal Comitato Tecnico Scientifico in data 15 maggio 2020";

VISTO che il D.P.C.M. del 17 maggio 2020 espressamente richiama le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, recanti le misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio per le principali attività, allegate sub 17) al medesimo D.P.C.M.;

VISTA l'ordinanza del Presidente Regione Toscana n. 57 del 17 maggio 2020 ad oggetto: "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Avvio della fase 2", con la quale, fra l'altro, dispone che l'attività degli stabilimenti balneari si svolge, pur con decorrenza dal 18 maggio, in conformità alla DGRT n. 136 del 02-03-2020, relativa ai periodi di apertura degli stabilimenti;

RITENUTO che, l'attuale situazione epidemiologica relativa al contagio da COVID-19 consenta la riapertura e l'autorizzazione di diverse attività in coerenza alle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020 e in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 del DPCM 17/05/2020;

RITENUTA la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 per l'adozione di ordinanze in materia di igiene e sanità pubblica con efficacia delle stesse all'intero territorio comunale;

EMANA la seguente ordinanza e

ORDINA

A decorrere dal giorno 27 maggio 2020, nel rispetto delle indicazioni tecniche operative e delle prescrizioni contenute nel DPCM del 17/05/2020 e nelle linee guida della conferenza regioni e province autonome sono consentite le attività balneari nelle spiagge libere con le seguenti prescrizioni:

- 1) si ribadisce l'importanza della responsabilità individuale da parte degli fruitori nell'adozione di comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione;
- 2) I fruitori devono distanziarsi di almeno un metro gli uni dagli altri con l'eccezione delle persone conviventi;
- 3) E' fatto divieto di ogni attività ludico-ricreativa di gruppo che possa dare luogo ad assembramenti;
- 4) Deve essere assicurato un distanziamento fra gli ombrelloni o in altri sistemi di ombreggio, tale da garantire una superficie di almeno 10m2 per ogni ombrellone. Le attrezzature da spiaggia, quando non posizionate nel posto ombrellone, devono essere distanti fra loro almeno 1 metro;
- 5) Gli sport individuali che si svolgono normalmente in spiaggia (ad esempio i racchettoni) o in acqua (nuoto, surf) possono svolgersi purché nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale e delle disposizioni contenute nell'ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di porto per le attività a mare;
- 6) E' fatto divieto lasciare ombrelloni o altre attrezzature da spiaggia incustodite, in modo prolungato e ingiustificato, per allontanamento dei proprietari.

INCARICA

La Polizia Municipale e le altre Forze dell'ordine della Vigilanza dell'esecuzione della presente Ordinanza;

DISPONE

- Che una copia del provvedimento sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune;
- Che una copia del provvedimento sia trasmessa all'Ufficio di Polizia Locale;
- Che una copia del provvedimento sia trasmessa alla Stazione dei Carabinieri di Marciana Marina
- Che una copia del provvedimento sia trasmessa alla prefettura di Livorno anche alla sezione staccata di Portoferraio
- Che una copia del provvedimento sia trasmessa alla Regione Toscana
- Che una copia del provvedimento sia trasmessa alla ASL
- Che una copia del provvedimento sia trasmessa ai Sindaci dei Comuni elbani
- Che una copia del provvedimento sia trasmessa alle testate giornalistiche locali per opportuna conoscenza

AVVERTE

Che la non osservanza delle disposizioni relative alla prevenzione Covid-19 comporterà la sanzione amministrativa da € 400,00 a € 3.000, come da disposizioni nazionali;

Che la violazione del punto 6) sarà punita ai sensi del Regolamento comunale per la determinazione e applicazione delle sanzioni amministrative n. 51/18;

Avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

IL SINDACO
Dott. Simone Barbi